



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Roma, data del protocollo

557/PAS/Area 2^/

All. 1

ALLE PREFETTURE – U.T.G.

LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER
LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Dipartimento Enti Locali, Servizi di Prefettura e Protezione Civile

AOSTA

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELLA DIFESA

Gabinetto

ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

SEDE

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'interno del 24 febbraio 2023, concernente le “*Armi e materiali esplosivi privi di attitudine a recare offesa alla persona ovvero non dotati di significativa capacità offensiva*”.

1. Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno u.s. è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto, adottato in attuazione dell'art. 2098, comma 1, lett. a), del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, “*Codice dell'ordinamento militare*” (COM).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Tale disposizione stabilisce che il diritto all'obiezione di coscienza non è esercitabile da parte di coloro che risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del Tulp, ad eccezione delle armi e dei materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacità offensiva, individuati con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.

Acquisito, pertanto, il parere della Commissione consultiva centrale per le sostanze esplodenti – nel frattempo subentrata nell'esercizio delle funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, ormai soppressa – è stato adottato il decreto *de quo* che ha dunque la finalità di individuare le armi ed i materiali esplodenti con le caratteristiche sopra enunciate, costituendo per codesti Uffici, per i privati e gli altri portatori di interesse una fonte certa ed univoca di riferimento per i profili di interesse e, in particolar modo, per individuare le fattispecie in cui lo “status” di obiettore di coscienza non costituisce causa ostativa per il rilascio delle licenze di pubblica sicurezza in materia di armi ed esplosivi.

2. La genesi del decreto.

Come detto in premessa, l'istituto dell'obiezione di coscienza è attualmente disciplinato dal COM e, in particolare, ai fini qui di interesse, si richiama l'attenzione sul disposto di cui agli artt. 2098, n. 1, lett. a) e 2111, nn. 6 e 7, i quali, rispettivamente, stabiliscono quanto segue:

- non è esercitabile il diritto all'obiezione di coscienza da parte di coloro che risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del Tulp, ad eccezione delle armi e dei materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacità offensiva; ai soggetti sottoposti ad obbligo di leva che richiedano il rilascio del porto d'armi uso caccia, il Questore, prima di concederlo, comunica che il conseguimento del titolo comporta la rinuncia all'esercizio del diritto di obiezione di coscienza (art. 2098, n. 1, lett. a);
- ai soggetti ammessi a prestare il servizio civile, è vietato detenere ed usare le armi di cui all'art. 2098, n. 1, lett. a), nonché assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, munizioni e materiali esplodenti, con espresso divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai medesimi soggetti e salvo il caso di rinuncia allo status di obiettore di coscienza, qualsiasi autorizzazione afferente all'esercizio delle attività sopra indicate (art. 2111, nn. 6 e 7).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Le predette disposizioni sono frutto di alcuni interventi normativi¹, originati da una pronuncia di legittimità della Corte Costituzionale² e finalizzati a rendere la normativa in materia di obiezione di coscienza compatibile con l'interpretazione fornita dalla predetta Corte.

E, proprio declinando i principi desumibili dal disposto della sentenza della Corte Costituzionale, in uno con le derivate disposizioni del COM, è stato possibile individuare le armi e i materiali esplosivi per i quali il rilascio/rinnovo della licenza di pubblica sicurezza non sia incompatibile con lo *status* di obiettore di coscienza.

In particolare, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale, il criterio di discriminare affinché anche l'obiettore di coscienza consegua una licenza di pubblica sicurezza nel campo degli esplosivi è da individuarsi, inequivocabilmente ed esclusivamente, nella destinazione a fini civili degli stessi.

Sulla scorta della predetta traccia sono state individuate anche le armi che possono soddisfare il medesimo requisito ed essere, quindi, rilasciate a soggetti che abbiano esercitato il diritto all'obiezione di coscienza.

Pur apparendo un ossimoro che possano esistere armi prive di attitudine a recare offesa alla persona posto che le armi, per loro stessa natura, sono oggetti destinati all'offesa, l'unico elemento obiettivamente scriminante è stato individuato nell'uso e nella finalità dell'uso delle stesse.

A tal fine, - ed al netto di quanto già statuito dal COM che prevede il solo divieto del rilascio del titolo di porto d'armi per uso caccia in favore di quei soggetti che abbiano esercitato il diritto all'obiezione di coscienza a meno di una rinuncia allo *status* - si è fatto riferimento alle seguenti ulteriori normative: la legge 25 marzo 1986, n. 85³ ed il decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362⁴.

Più in dettaglio:

- l'art. 2 della legge 85/86 individua le armi per uso sportivo, qualificate tali a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Banco Nazionale di prova di Gardone Val Trompia, sentite anche le federazioni sportive affiliate o associate al CONI; definendo, al comma 2 del medesimo articolo, come armi sportive quelle, sia

¹ La Legge 8 luglio 1998, n. 230 recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza" ha abrogato la Legge 15 dicembre 1972, n. 772 recante "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza"; a seguito della pronuncia di legittimità della Corte costituzionale di cui alla nota n. 2, è stata emanata la Legge 2 agosto 2007, n. 130 recante "Modifiche alla L. 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza"; con l'emanazione del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare", la disciplina sull'obiezione di coscienza è stata assorbita negli artt. 2098, n. 1, lett. a) e 2111, nn. 6 e 7, che sono ora le uniche norme di riferimento.

² Del 7 aprile 2006, n. 141.

³ Recante: "Norme in materia di armi per uso sportivo".

⁴ Recante: "Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

lunghe sia corte, che per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive;

- il Titolo I del Decreto ministeriale n. 362/2001 definisce le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili, dotati di energia cinetica non superiore a 7,5 joule, sono considerate armi con modesta capacità offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo. Armi di libera vendita ai maggiorenni e, pertanto, accessibili a chiunque, anche ai soggetti che hanno esercitato il diritto all'obiezione di coscienza.

3. Il decreto.

Il decreto si compone di quattro articoli.

L'art. 1 individua l'ambito di applicazione dello stesso, ossia l'individuazione, come già detto ai sensi dell'art. 2098, n. 1, lett. a) del COM, delle armi e dei materiali esplosivi privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacità offensiva e per i quali i soggetti che hanno esercitato il diritto all'obiezione di coscienza possono conseguire le relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

L'art. 2 si compone di tre commi:

- il comma 1 individua quali armi non dotate di significativa capacità offensiva quelle disciplinate dal Titolo I del Decreto ministeriale n. 362/2001: si tratta, come già anticipato, di armi già di libera vendita e, pertanto, già accessibili anche al soggetto che ha esercitato il diritto all'obiezione di coscienza;
- il comma 2 individua come armi da considerare non dotate di attitudine a recare offesa alle persone, esclusivamente quando utilizzate nell'ambito della pratica sportiva di tiro cui sono destinate, le armi classificate per uso sportivo ai sensi dell'art. 2 della legge 85/86: come già detto, infatti, l'art. 2098 del COM vieta espressamente agli obiettori di coscienza il solo esercizio della caccia, lasciando quindi impregiudicata l'attività sportiva, sebbene esercitata con le armi;
- il comma 3 individua, infine, quali materiali esplosivi privi di attitudine a recare offesa alle persone quelli inequivocabilmente ed esclusivamente destinati ad essere utilizzati a fini civili, quali, ad esempio, gli esplosivi impiegati in cave, miniere, o i fuochi artificiali e simili, che per le caratteristiche del loro confezionamento e le modalità del loro impiego, non sono destinati all'offesa.

Così come formulato, vengono dunque consentite anche al soggetto obiettore di coscienza tutte le attività imprenditoriali e professionali connesse al maneggio, alla



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

fabbricazione, al deposito ed alla vendita di materie esplosive non connesse all'armamento di Forze armate e/o di polizia.

L'art. 3 racchiude una disposizione transitoria che fa salva la validità delle autorizzazioni eventualmente già rilasciate a soggetti che hanno esercitato il diritto all'obiezione di coscienza, in data anteriore all'entrata in vigore del decreto, al fine di preservare posizioni giuridiche acquisite ed evitare, nel contempo, probabili contenziosi per l'Amministrazione.

Infine, l'art. 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che tutte le amministrazioni interessate all'attuazione del decreto devono provvedere nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza dunque comportare o prevedere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Conclusioni.

Tanto si rappresenta al fine di correttamente orientare le attività di codesti Uffici, che dovranno d'ora in poi conformarsi alle disposizioni del Decreto del Ministro dell'Interno del 24 febbraio 2023.

L'adozione del decreto impone, infatti, in sede di istruttoria preordinata al rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza aventi ad oggetto armi ed esplosivi, di verificare se il richiedente abbia, nel tempo, esercitato l'opzione dell'obiezione di coscienza e, in caso di esito positivo, di determinarsi in ossequio alle *regulae iuris* individuate dallo stesso D.M..

Si confida nella consueta fattiva collaborazione di codesti Uffici ai fini della puntuale osservanza delle indicazioni qui rese, rappresentando che il dipendente Ufficio IV – Polizia amministrativa e di sicurezza resta a disposizione per ogni ulteriore contributo o chiarimento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Mannella

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 febbraio 2023

Armi e materiali esplosivi privi di attitudine a recare offesa alla persona ovvero non dotati di significativa capacita' offensiva. (23A03353)

(GU n.136 del 13-6-2023)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» (TULPS);

Vista la legge 18 giugno 1969, n. 323, recante «Rilascio del porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo»;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»;

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 85, recante «Norme in materia di armi per uso sportivo», e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», nel prosieguo solo Codice dell'ordinamento militare;

Visto in particolare, l'art. 2098, comma 1, lettera a), del Codice dell'ordinamento militare, secondo cui il diritto all'obiezione di coscienza non e' esercitabile da coloro i quali risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative ad armi di cui agli articoli 28 e 30 TULPS o a materiali esplosivi, ad eccezione di quelli privi di attitudine a recare offesa alla persona ovvero non dotati di significativa capacita' offensiva, individuati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi;

Visto inoltre, l'art. 2111, comma 6, terzo periodo, del predetto Codice dell'ordinamento militare, secondo cui le autorità di pubblica sicurezza non possono rilasciare o rinnovare ai soggetti ammessi a prestare servizio civile autorizzazioni di pubblica sicurezza aventi ad oggetto armi e materiali esplosivi, ad eccezione di quelle individuate dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 2098 del medesimo codice;

Visto il decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante «Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146 e, in particolare, l'art. 9;

Visto il regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Regolamento per l'esecuzione del Testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza»;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362 recante «Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo» e, in particolare, il titolo I;

Considerato che le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive, attribuite alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, sono oggi esercitate dalla Commissione

consultiva centrale per le sostanze esplodenti di cui al predetto art. 9 del decreto-legge n. 119 del 2014;

Ritenuto di dare attuazione alla previsione di cui al citato art. 2098 del decreto legislativo n. 66 del 2010, anche alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 141 del 3 aprile 2006, al fine di assicurare che le autorizzazioni in materia di armi ed esplosivi siano rilasciate esclusivamente ai soggetti che non si trovino in situazioni personali di incompatibilit  con la titolarit  dell'autorizzazione stessa;

Sentita la Commissione consultiva centrale per le sostanze esplodenti nella seduta n. 6 dell'11 novembre 2022;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 2098, comma 1, lettera a) del Codice dell'ordinamento militare, individua le armi e i materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacit  offensiva per i quali i soggetti che hanno esercitato il diritto all'obiezione di coscienza possono conseguire le relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Art. 2

Armi e materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacit  offensiva.

1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto sono armi non dotate di significativa capacit  offensiva quelle disciplinate dal titolo I del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

2. Ai fini del presente decreto, si considerano come non dotate di attitudine a recare offesa alle persone, esclusivamente quando utilizzate nell'ambito della pratica sportiva di tiro cui sono destinate, le armi classificate per uso sportivo, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85.

3. Sono, altres , da intendersi privi di attitudine a recare offesa alle persone i materiali esplodenti inequivocabilmente ed esclusivamente destinati all'uso a fini civili, quali quelli utilizzati, ad esempio, in cave, miniere, fuochi artificiali e simili, che, per le caratteristiche del loro confezionamento e le modalit  del loro impiego, non sono destinati all'offesa.

Art. 3

Disposizioni transitorie

1. E' fatta salva la validit  delle autorizzazioni in materia di armi e materiali esplodenti, conseguite dai soggetti che hanno esercitato il diritto all'obiezione di coscienza in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2023

Il Ministro: Piantedosi

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2023, foglio n. 896